

XVII Legislatura

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

Rotta Alessia,

Proposta di legge

Art.1

(Modifiche al Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile di cui agli artt. 10 delle Legge 26 maggio 1970 n. 381 e 19 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 è stabilito in 65 anni, senza l'applicazione degli incrementi di età previsti dall'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Al comma 12-bis, dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse le parole "e all'articolo 3, comma 6".

Art. 2

(Modifiche al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2011, n. 214)

1. All'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2011, n. 214, primo periodo, dopo le parole "controlli fiscali", sono aggiunte le seguenti: "e dei controlli sui redditi ai fini della definizione e dell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell'Inps".

Art. 3

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'articolo 1 sono coperti dai risparmi di cui all'articolo 2 e dalla soppressione dei compensi per le attività di docenza svolte dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni durante l'orario di lavoro ordinario e straordinario.